



COMUNE DI BERZO SAN FERMO
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

COPIA

DELIBERAZIONE N. 30

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: L. N. 244/2007. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemiladieci addi trenta del mese di novembre alle ore 20,45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

TRAPLETTI LUCIANO	SINDACO	Presente
CAMBIANICA EDOARDO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
RIBOLI MONIA	CONSIGLIERE	Assente
LUSINI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
GAINI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
VITAGLIANO RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
CUNI SERENA	CONSIGLIERE	Presente
TARIBELLO CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
CHIGIONI RENZO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
VAERINI GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Rosati Dott. Leonida il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Trapletti Luciano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi 27, 28 e 29 dell'art. 3, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii., che dispongono:

- che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 - Enti Locali compresi - non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- che è sempre ammessa la costituzione di società che "producono" servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al *comma 27*;
- che entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e quindi entro il 31 dicembre 2010 le amministrazioni pubbliche debbano, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate;

VISTO l'art. 71 della legge 18/6/2009 n. 69, il quale ha prorogato il termine per gli adempimenti di cui sopra al 31/12/2010;

RILEVATO che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

CONSIDERATO in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito, tra gli altri, dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

- a) Costituzione della Repubblica:
 - Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";
 - Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):
 - Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

PRESO ATTO altresì che l'art. 28, comma 2, della legge 244/2007 prevede che: "Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2009, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali".

ACCERTATO che questo Comune aderisce anche alle seguenti forme associative a seguito di adesione a consorzi obbligatori e non obbligatori di seguito elencati (**Allegato B**) e che ritiene utile il mantenimento negli stessi in quanto necessario al perseguimento efficace delle finalità istituzionali dell'Ente;

VISTI gli statuti delle suddette società partecipate da questo Comune;

ACCERTATO che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono quelle risultanti dal prospetto **allegato A**) facente parte integrante della presente, secondo le finalità e motivazioni a fianco di ciascuna indicate;

RILEVATO, che la totalità delle Società di cui **all'allegato A**) svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della L. 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

RITENUTO opportuno dare indirizzo alla Giunta Comunale e al Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante, di avviare in ogni caso le procedure più idonee per assolvere, nei modi e tempi dovuti, alle recenti disposizioni del legislatore di cui in particolare alla legge n. 133/2008 e smi e al DPR n. 168/2010;

RAVVISATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal lato tecnico e contabile dal Responsabile del Settore Finanziario reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle normative vigenti;

CON votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/07 il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette quali risultano **dall'allegato A**) che viene unito alla presente per farne parte integrante, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio;
1. Di prendere atto che, in base alle risultanze sopra evidenziate (allegato B), il numero delle forme associative a seguito di adesione a consorzi di cui in premessa alle quali il Comune aderisce, è conforme a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 28 della legge n. 244/2007, autorizzandone altresì il mantenimento;
2. Di dare indirizzo alla Giunta Comunale e al Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante, di avviare le procedure più idonee per assolvere, nei modi e tempi dovuti, alle recenti disposizioni del legislatore di cui in particolare alla legge n. 133/2008 e smi e al DPR n. 168/2010;
3. Di rendere pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune;
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti in ottemperanza al dettato normativo.
1. Di trasmettere inoltre il presente atto alle società partecipate di cui in allegato per l'adozione degli eventuali adempimenti di competenza.

Con separata votazione unanime, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000

Allegato A

SOCIETA' PARTECIPATA	OGGETTO SOCIALE	N° AZIONI	PARTECIPAZIONE VALORE NOMINALE	% PARTECIPAZIONE
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Attività di gestione servizi pubblici locali e di servizi strumentali agli enti soci	1.312	1 euro	5,36
UNIACQUE SPA	Gestione rete idrica	233	0,90 euro	0,31
FARMACIA SAN FERMO SRL	Gestione farmacia	=	=	51%
SODALITAS SRL	Attività di gestione servizi pubblici locali e di servizi strumentali agli enti soci a carattere sociale	516	1 euro	2%

Allegato B

Forme associative

FORME ASSOCIATIVE	OGGETTO SOCIALE	% PARTECIPAZIONE
CONSORZIO VAL CAVALLINA	consorzio di funzioni	7,142%

PARERI ED ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica-contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il suesteso atto, certifica che il medesimo risulta assunto in conformita' alle normative vigenti, allo Statuto ed ai Regolamenti attinenti la materia.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Dott. Leonida

IL SINDACO
F.to Trapletti Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Dott. Leonida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal - 9 FEB. 2011 e vi rimarrà quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, . . . - 9 FEB. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Dott. Leonida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosati Dott. Leonida

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma.4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, - 9 FEB. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Dott. Leonida

Copia conforme all' originale.

li, . . . - 9 FEB. 2011



IL Segretario Comunale
Rosati Dott. Leonida